

OSSERVATORIO

ISONOMIA

#2

— www.pertinipresidente.it — segreteria.isonomia@gmail.com —

Esiste un diritto a morire?

di Adelmo Manna

La questione, così posta, può sembrare una di quelle che, come suol dirsi, “fanno tremare le vene ed i polsi”, giacché non è coinvolto solo il diritto penale, ma anche la c.d. “concezione del mondo” (Weltanschauung in lingua tedesca), che caratterizza un Paese, diversamente da altri.

1. Qui vengono in aiuto due pronunce, l’una della Corte costituzionale italiana e l’altra di quella tedesca, che servono per “arare il campo”.

La Corte costituzionale italiana, tra il 2018 ed il 2019, nell’ottica della c.d. “costituzionalità differita”, nel senso di lasciare appunto al Parlamento la possibilità di legiferare, peraltro in questa ed in altre ipotesi, senza esito, si è dovuta occupare del caso, ben noto alle cronache, del dj Fabio Antoniani, accompagnato da Marco Cappato, dell’Associazione Luca Coscioni, in Svizzera, in quella clinica ove si vanno praticando i suicidi assistiti. Il dj Fabo soffriva di una malattia incurabile ed era preda di sofferenze non altrimenti lenibili ed era tenuto in vita con strumenti artificiali di sostegno, ma aveva dato un consenso libero ed

efficace a sottoporsi in Svizzera al c.d. suicidio assistito, ivi non punito. Tornato in Italia Marco Cappato fu quindi inquisito per il delitto di cui all’art. 580 c.p., nella parte relativa all’aiuto al suicidio. La Corte d’Assiste di Milano, ove il Cappato aveva deciso di autodenunciarsi, dichiarò non manifestamente infondata e rilevante per il processo in corso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., per contrasto con gli artt. 2 e 13 Cost., con gli artt. 3, 13, comma 1, e 117 Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della CEDU.

Da ultimo si era rilevato un contrasto anche con gli artt. 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost. La Corte costituzionale in un primo tempo con l’ordinanza n. 207 del 2018, adottò la nuova formula della c.d. costituzionalità differita, nel senso che diede tempo al Parlamento sino al 24 settembre 2019 di decidere, ciò che non avvenne, come, in futuro, anche in altri casi; per cui la Corte fu indotta, ob torto collo, di nuovo ad intervenire, questa volta con la sentenza 25 settembre 2019, n. 242. Il quadro che si presentava riguardava anche le DAT, di cui alla legge n. 219 del 2017, ove pure era consentito un procedi-

mento, assai lungo, per passare dal sonno indotto alla morte, ma Antoniani preferì, fors’anche per non soffrire ulteriormente, recarsi in Svizzera per sottoporsi all’aiuto al suicidio, metodo molto più rapido.

Bisogna, a questo punto, inquadrare i due diversi ambiti penalistici, rispettivamente il diritto penale italiano e quello tedesco. Mentre nel primo hanno sempre convissuto due fattispecie, l’omicidio del consenziente e l’istigazione, o aiuto, al suicidio, nei Paesi di lingua tedesca non si era mai introdotto quest’ultima fattispecie tranne, appunto, in Germania, ove nel 2015 fu inserito nello StGB il § 217, avente ad oggetto l’aiuto “commerciale” al suicidio per evitare che si potesse lucrare su tale pratica.

Ritornando alla Corte costituzionale italiana essa adottò il metodo della c.d. “giustificazione procedimentale”, nel senso che l’aiuto al suicidio venne dichiarato lecito non in se, bensì in base a quattro condizioni legittimanti: a) il paziente deve soffrire di una malattia allo stato incurabile; b) le sue sofferenze fisio-psichiche non devono essere lenibili in altro modo; c) il paziente stesso deve essere tenuto in vita da strumen-

ti artificiali di sostegno vitale; d) deve aver prestato un valido consenso.

Come ognuno può constatare, anche fra i non giuristi, si tratta di “brecce” aperte in un contesto ove il bene della vita, rimane, per il resto, del tutto indisponibile, evidentemente perché per la “concezione del mondo” prevalente in Italia la vita resta un bene appannaggio del divino per i credenti, oppure di uno Stato “etico”, secondo una concezione apparentemente più laica ma in realtà anch’essa influenzata dalla dottrina della chiesa cattolica e, quindi, dal Vaticano.

Tanto ciò è vero che il legislatore costituente utilizza, per la liceità dell’aiuto al suicidio, tre condizioni di liceità che appartengono, invece, alla legittimazione addirittura dell’eutanasia attiva, come dimostrano le leggi olandese, belga e, prima di tutti, dello stato dell’Oregon (USA).

A ciò si aggiunge un quarto requisito, che deriva dal caso concreto, cioè lo strumento di sostegno vitale, che lascia però fuori patologie molto gravi, come la Sla e l’Alzheimer, ove non si ricorre, in genere, a strumenti artificiali di sostegno vitale, come del resto avviene anche per molte forme tumorali sino al c.d. quarto stadio, che, per l’appunto, non necessitano di tali strumenti artificiali. In conclusione tale ulteriore restrizione dimostra come nel nostro Paese il cittadino non risulta titolare del diritto alla vita e, quindi, anche alla morte, ma soltanto un mero “usufruttuario”.

2. Discorso ben diverso può essere effettuato con riguardo alla pronuncia della Corte costituzionale tedesca che, come ricordato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’appena introdotto reato di aiuto al suicidio “a scopo commerciale”, per contrasto con i §§ 1 e 2 del Grundgesetz, cioè

della Costituzione di Bonn, quasi coeva a quella italiana del 25 maggio 1949.

Facendo leva sui §§ 1 e 2, di cui il primo tutela la dignità umana ed il secondo il “generale diritto della personalità”, la Corte si è basata soprattutto sul “generale diritto della personalità”, che comprenderebbe anche la libertà di autodeterminazione, pure in materia di fine vita, riconoscendo così esplicitamente un diritto a morire senza limitazioni di sorta.

Certo, anche la nostra Costituzione riconosce i “diritti inviolabili dell’uomo” ma, al successivo art. 7, ha inserito pure i Patti Lateranensi, che disciplinano i rapporti tra Stato e chiesa cattolica, nonostante nel 1948 le aspre critiche di illustri uomini della cultura di sinistra, come, ad es., il famoso latinista Concetto Marchesi, che vedevano messa in pericolo la laicità dello Stato, che, sia detto per inciso, non costituisce un mero “carattere”, bensì un principio, quindi giustiziabile, anche perché ricavabile soprattutto dagli artt. 19 e 21 Cost.

La differenza fra i due approcci si può ricavare da un’indagine storica, che risale all’epoca della riforma protestante e della conseguente controriforma cattolica, di cui al Concilio di Trento del 1545. I massimi esponenti della riforma protestante, non a caso di lingua tedesca, come Lutero, Calvino e Zwingli, partirono da una severa critica al c.d. traffico delle indulgenze, praticato allora da numerosi cardinali di Santa Romana Chiesa, per riformare, appunto, la liturgia, tramite le famose 95 Tesi affisse da Lutero alla porta della chiesa del castello di Wittenberg. Successivamente Lutero fu convocato alla Dieta di Worms nell’aprile del 1521 per ritrattare dette Tesi, ma egli, anzi, le confermò, cosicché divennero il testo base per la riforma protestante.

L’Europa, quindi, da allora si divise in due fra i poli del Nord-Europa, in genere seguaci della riforma protestante, e quelli del Sud, come, in particolare, l’Italia e la Spagna, che abbracciarono invece, i postulati della controriforma cattolica e ciò influenzò anche l’arte, barocca e, quindi, di propaganda religiosa, per la controriforma cattolica, borghese e, pertanto, tendenzialmente laica, per quanto riguarda la riforma protestante, come dimostra, soprattutto, la pittura fiamminga. A ciò si aggiunga che, non a caso, la forma d’arte “nazionale” dei popoli di lingua tedesca è la musica, in particolare, sinfonica, da camera e concertistica, a riprova della tendenza alla introversione che caratterizza tali popoli, rispetto alla estroversione, che invece alligna in quelli di lingua latina (Jung C.G., *Tipi psicologici*, trad. di Cervini alla versione originale tedesca, *Psychologische Typen*, Roma, 1970, spec. 265 ss., con riferimento all’estetica, e, in particolare, per le relative definizioni concettuali, rispettivamente 308 ss.; e 344 ss.).

In questa diatriba va segnalato, a nostro avviso, un aspetto molto importante ai nostri fini, cioè l’abolizione dell’istituto della confessione nella riforma protestante, perché si riteneva che il fedele dovesse avere contatti direttamente col divino, senza necessità di intermediari. Cambia di conseguenza anche la figura dell’officiante da sacerdote a pastore, cui non è imposto il voto di castità, tanto è vero che può sposarsi ed avere figli. Ciò aumentò sicuramente il sentimento di autocoscienza del protestante, giacché si contendevano il campo, da parte cattolica la dottrina del libero arbitrio, comunque “edulcorata” dall’istituto della confessione, che costituiva la penitenza per il male commesso, mentre da parte

protestante la dottrina della grazia risultava assai più rigida, nel senso che il soggetto non sa se in vita sarà in grazia di Dio perché lo saprà solo dopo la morte, da cui la necessità di comportarsi correttamente eseguendo scrupolosamente i dettami religiosi e civili. In questa prospettiva è evidente come i Paesi di cultura protestante, qui in particolare quelli di cultura tedesca, abbiano forgiato la persona umana in modo molto più rigido, ma anche più "autoconsapevole" rispetto alla controriforma cattolica e ciò, in definitiva, spiega il senso profondo della sentenza della Corte costituzionale tedesca in cui si è riconosciuto il diritto a morire senza limitazioni "esterne", proprio perché è, evidentemente, il soggetto a doverle trovare nel suo "foro" interno, fra cui, in particolare, spicca l'istinto di conservazione. Non a caso, infatti, nei Paesi tedeschi di riforma protestante nascono e si sviluppano, tra la fine dell'800 e la fine del '900, la Psicoanalisi di Sigmund Freud, la Psicologia del Profondo di Carl Gustav Jung e la c.d. Psicologia Individuale di Alfred Adler, per non riferirsi che ai capi-scuola. Ciò non può che significare una netta tendenza alla introspezione e, quindi, a rinvenire nel proprio interno, ove possibile, i limiti del proprio agire, beninteso su questioni attinenti ai diritti fondamentali della persona, come, appunto, la vita e la morte, soprattutto mediante il già menzionato "istinto di conservazione".

3. Come si può, quindi, constatare lo iato tra la sentenza della Corte costituzionale italiana e quella tedesca è troppo ampio e, soprattutto, deriva da "concezioni del mondo" troppo distanti, perché sia possibile un riavvicinamento. Ciò non toglie, però, che sarebbe auspicabile come la Corte costituzionale italiana,

magari sollecitata da un giudice a quo particolarmente sensibili a questi temi, almeno potesse tornare sui suoi passi e rivedere il suo precedente dictum ove la liceità dell'aiuto al suicidio risulta collegata anche alla sussistenza di "mezzi artificiali di sostegno vitale". Non v'ha dubbio, infatti, che tale ipotetico intervento "minimale", non solo sgancerebbe doverosamente il dictum della Corte dalle caratteristiche del caso concreto, ma, conseguentemente, ampliamente i casi di liceità dell'aiuto al suicidio a potamologie, già ricordate, che non necessariamente richiedono strumenti di sostegno vitale come l'Alzheimer, la Sla ed i tumori, soprattutto se al quarto stadio.

Bisognerebbe, poi, cercare di evitare proprio mediante l'introduzione di una normativa a maglie più larghe, fenomeni molto tristi, quali il suicidio del regista Mario Monicelli, gettatosi dal quinto piano dell'ospedale San Giovanni Addolorata nel novembre 2010, che era affetto da un cancro alla prostata in fase terminale. A questo si aggiunga quello dell'altro regista, Carlo Lizzani, che nel 2013 si gettò dal balcone del suo appartamento, sempre a Roma, perché affetto da depressione, probabilmente derivata dalle precarie condizioni di salute della moglie. Da ultimo, il caso di Antonio Catricalà che si sparò un colpo di pistola alla testa sul balcone del suo appartamento ai Parioli perché di lì a poco avrebbe dovuto subito un delicato intervento chirurgico al cuore dall'esito assai incerto. Queste morti violente avrebbero, infatti, potuto essere evitate con una normativa sull'aiuto al suicidio a maglie molto più larghe. Tanto ciò è vero che altri, oltre al dj Fabo, hanno preferito percorrere la via svizzera, come il politico Lucio Magri, fra i fondatori de "Il Manifesto" che chiese

a Rossana Rossanda di accompagnarlo in Svizzera, nella ben nota clinica, per beneficiare dell'aiuto al suicidio, provocato da due forme di depressione, l'una legata alla morte della moglie e l'altra, connessa, alla fine della stagione politica che lo aveva visto fra i protagonisti.

Va, infine, segnalato il recente suicidio, a più di 90 anni, del famoso regista Jean-Luc Godard, che prima di morire dichiarò ai mass-media che era "sfinito" di vivere.

In conclusione, se intendiamo riappropriarci del diritto alla vita e, quindi, anche alla morte, come titolari e non come meri usufruttuari, dovremmo meditare maggiormente su questi ultimi casi e conseguentemente promuovere un deciso ampliamento delle ipotesi di liceità dell'aiuto al suicidio. Trattasi decisamente di un'operazione attualmente ancora ardua, giacché con la vittoria del centro-destra alle elezioni politiche, si assiste già a preoccupanti segnali di opposto orientamento sui diritti civili, quali il disegno di legge presentato il 13 ottobre scorso, il rimo giorno di insediamento in Senato, dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nell'ambito del quale spicca soprattutto la modifica dell'art. 1 del c.c. "in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito".

Ciò significa che, ai sensi dell'attuale versione dell'art. 1, la capacità giuridica si acquista con la nascita, mentre con tale emendamento retroagirebbe al momento, appunto, del concepimento, così che l'aborto diventerebbe addirittura un omicidio, oltre alla proposta di introduzione del reato di "surrogazione di maternità commessa all'estero", che, a ben considerare, va in analogia direzione.

In secondo luogo non fa ben presagire la nomina a Presidente della Camera dei Deputati

dell'onorevole della Lega Lorenzo Fontana, noto per le sue posizioni ultra-cattoliche, quindi antiabortiste ed omofobe, che rischiano di stridere con potenziali allargamenti, nella materia che qui ci occupa ed in altre similari, dei diritti civili della persona, espressioni non già di uno Stato etico o, peggio, di tipo confessionale, bensì di uno Stato necessariamente laico, in base, appunto, al principio di laicità che, come abbiamo ut supra evidenziato, possiede precisi agganci nella Carta costituzionale ed è, quindi, giustiziabile immediatamente nel caso di violazioni.

In terzo luogo, va rilevato come, sempre il 13 ottobre, prima data di insediamento delle nuove Camere, il deputato Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia ha depositato una proposta di legge di modifica dell'art. 27 della Costituzione, per «salvaguardare e garantire il concetto di “certezza della pena”», così intendendo limitare l'ambito di operatività e soprattutto di efficacia del concetto relativo alla finalità rieducativa della pena.

In realtà non si tratta di una vera e propria novità, in quanto va ricordato come l'8 giugno 2021 fu presentata alla Camera dei Deputati, con il n. 3154, una proposta di legge costituzionale,

di iniziativa dei deputati Meloni, Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli, avente ad oggetto, per l'appunto, “Modifica all'art. 27 della Costituzione in materia di funzioni della pena”. La proposta di legge costituzionale era composta da un unico articolo, ove era stabilito: «1. Al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente periodo “La legge garantisce che l'esecuzione delle pene tenga conto della pericolosità sociale del condannato e avvenga senza pregiudizio per la sicurezza dei cittadini”». Orbene, già il richiamo alla c.d. pena certa, in chiave penalistica, fa chiaramente intendere come l'obiettivo del legislatore sia quello di ridurre al massimo le misure alternative alla detenzione nonché gli istituti relativi alla liberazione condizionale e financo alla sospensione condizionale della pena, giacché tutti incidono proprio sul nuovo “dogma” della certezza della pena. In secondo luogo, quanto alla proposta di legge costituzionale, ove risulta prima firmataria proprio l'on. Giorgia Meloni, lascia ulteriormente perplessi proprio in chiave penalistica anche da un punto di vista tecnico, giacché il richiamo alla pericolosità sociale appare inappropriato, in quanto

è notoriamente il presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione, ma non già della pena *stricto sensu* intesa, nonché trattasi di un concetto anche notevolmente manipolabile, almeno secondo la più accreditata dottrina penalistica. Infine, il richiamo alla sicurezza dei cittadini risulta anch'esso una sorta di vago rappel à l'ordre, di carattere essenzialmente “simbolico-populista”, che si pone anni luce distante dalla forza cogente ed innovativa del principio rieducativo della pena. In conclusione, non appaiono questi i tempi per pensare alla realizzazione di un ampliamento dei casi di liceità del fine vita, giacché proprio i diritti della persona appaiono già messi in pericolo e comunque limitati da queste avvisaglie di una legislazione di segno purtroppo contrario.

Ordinario i.q. di diritto penale Università di Foggia

(Per maggiori approfondimenti sul tema sia consentito il rinvio anche a Manna, Esiste un diritto a morire?, Riflessioni tra corte costituzionale italiana e Corte costituzionale tedesca, in disCrimen (Criminalia) del 26.5.2020)



La "camera stagna"

Pesi e contrappesi del momento della camera di consiglio: lì dove nasce la sentenza

di Sergio Materia

Se si vuole cogliere in pieno cosa significa la camera di consiglio in un processo penale bisogna ripensare a "La parola ai giurati" un vecchio film di Sidney Lumet del 1957, con Henry Fonda nei panni del protagonista. E', appunto, la storia della discussione in camera di consiglio in un processo per omicidio. Le prove a carico dell'imputato - un brutto personaggio, pregiudicato e violento - sembrano schiaccianti, inutile perdere tempo, si può fare in fretta. Ne sono tutti convinti, tranne uno. Nemmeno lui è a favore dell'assoluzione ma chiede solo di guardare con attenzione ad alcuni aspetti che non lo convincono del tutto. Ce li ha tutti contro, anche con toni accesi (il titolo originale era "twelve angry men"). Ma lui non si arrende e li costringe ad un esame meticoloso delle cosiddette prove di accusa che, esaminate con attenzione, mostrano la loro infondatezza. Uno dopo l'altro, arrabbiati e contro voglia, gli altri giurati sono costretti a dargli ragione, e quando si vota la maggioranza si dichiara per l'assoluzione.

E' la rappresentazione di come la camera di consiglio dovrebbe essere, sempre: senza pregiudizi, senza fretta, con il dubbio a dettare tempi e contenuti. Ognuno di noi ha avuto esperienze di questo tipo, se ha avuto la fortuna di discutere con persone intellettualmente oneste, preparate, rispettose delle opinioni altrui. E anche quando prevale la tesi che abbiamo avvertito resta comunque la precisa sensazione che la sorte del processo e dell'imputato è stata decisa come si deve, che non si è tralasciato nulla, che a guidare la discussione sono state solo l'onestà e la dialettica, usata

in modo corretto e con aderenza ai fatti.

Certo non è gradevole essere messi in minoranza pur pensando di di essere nel giusto, e questo vale soprattutto quando si dà battaglia perché si è convinti che l'imputato debba essere assolto.

Personalmente, ho vissuto un'esperienza del genere. Una camera di consiglio di due giorni a conclusione di un processo di grande importanza e di grande risonanza. Una discussione minuziosa, accanita, polemica, soprattutto con un altro componente del collegio. C'era grande amicizia, lo stimavo molto e così è stato anche dopo. Entrando in camera di consiglio, già sapendo che la pensavamo in modo opposto, avvertimmo che ce ne saremmo dette di tutti i colori, e così andò. Alla fine rimase in entrambi la certezza che nulla era stato trascurato.

Ovviamente, nella totalità dei casi ai quali restiamo estranei non sappiamo se le cose si svolgono così. Perché il paradosso è che anche quando al processo sia data la maggiore pubblicità e conoscibilità possibile poi il momento decisivo, quello della decisione, è segreto.

E' un paradosso necessario e insuperabile ma resta un paradosso. I giudici hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su quanto avvenuto in camera di consiglio, salvo le eccezioni previste dagli articoli 201 e 331 c.p.p.).

Il segreto della camera di consiglio è un principio sacro, si dice. Visto dall'esterno diventa un mistero, che non può avere risposta. La parola "mistero" deriva dal verbo greco *muein*, che significa "tacere". Silenzio, segreto, mistero, sacro. Termini che possono sembrare esagerati per una nor-

male attività processuale, ma in realtà nel segreto della camera di consiglio si decide la sorte di una persona. E nessuno dovrà mai sapere cosa si sia detto, se ci siano stati voci e argomenti contrari (a meno che chi dissente chieda che la propria opinione resti agli atti, secondo l'articolo 125 comma 5 c.p.p.). Nessuno dovrà mai sapere le ragioni vere, profonde, in base alle quali è stato deciso il processo. Certo, in seguito sarà disponibile la motivazione della sentenza, ma non è la stessa cosa. Tra la discussione e la motivazione scritta c'è la stessa differenza che passa tra la vita vissuta e un suo resoconto orientato e quella differenza, di regola, non potrà essere colmata.

Nei processi decisi a maggioranza, in particolare, tutti gli argomenti proposti da chi sosteneva la tesi perdente andranno persi, tutta la diversa ricostruzione storica del fatto non troverà spazio. Questo soprattutto ha un grande peso per i processi indiziari, in cui certamente la valutazione degli indizi deve rispondere a precise regole processuali ma in cui inevitabilmente, e per fortuna, molto resta affidato alla capacità dei singoli giudici di leggere i fatti in profondità, oltre l'apparente e l'ingannevole, e di proporre interpretazioni plausibili e ragionevoli. Una parte magari rilevante della discussione va persa e non sarà recuperabile. Il processo sconta questo deficit, che per il fatto di essere inevitabile e necessario non per questo è meno grave. La sentenza, emessa in nome del popolo italiano, proprio al popolo nasconde gli argomenti che avrebbero potuto portare ad una decisione diversa e che magari per un soffio non hanno prevalso.



Una scena da "La parola ai giurati" di Sidney Lumet

E' per questo che il segreto della camera di consiglio attinge al sacro, all'irraggiungibile. Il processo penale ne ha bisogno perché sia realizzato il proprio fine. E a questo fine viene sacrificata anche la razionalità perché non è logico, non è razionale che una parte del lavoro dialettico e di ricerca sia completamente sacrificata: ma c'è una finalità superiore, quella di imporre e far conoscere una decisione che abbia un proprio significato di superiorità e indiscutibilità. Il giudice, si dice, non è un'autorità dialogante, parla solo con le sue sentenze. E quello che non c'è nella sentenza non esiste. Un male necessario, dunque. Che può essere accettato solo quando tutto è fatto con la serietà e l'onestà necessarie.

Ma nessuno può garantire che sia sempre così.

Il problema non si pone tanto per i processi "aggiustati" che, come le cronache ci hanno insegnato di solito vengono (venivano, speriamo) decisi prima, non in camera di consiglio. E' la patologia del processo, inquinato e deviato

dall'esterno. Inutile chiedere serietà e onestà nella valutazione delle prove. Il parametro di giudizio in questi casi è, o dovrebbe essere, solo il codice penale.

Si tratta comunque di eccezioni. Meglio preoccuparci dell'ordinarietà, ovvero della affidabilità della giustizia e dei giudici nella realtà quotidiana.

C'è ovviamente un problema di preparazione, che però riguarda soprattutto i profili di diritto. Ed è difficile pensare che, salvo rari casi, in camera di consiglio un errore di diritto, un'interpretazione sbagliata di una norma da parte di un singolo giudice resti senza conseguenze e possa orientare il destino del processo. I rimedi sono tanti, a partire dalla discussione che precede la sentenza e dalla consultazione della giurisprudenza.

Mano facili i rimedi quando la sentenza sia la conseguenza di superficialità, fretta, sciattezza o di pregiudizio. O peggio di convenienza, che non vuol dire corruzione o connivenza. A volte per prendere la decisione che appare

giusta ci vuole coraggio, e questo non vale solo nei processi a personaggi in grado di vendicarsi. A volte ci vuole coraggio (il coraggio delle proprie azioni, semplicemente) perché la decisione che appare giusta sarebbe inattesa e sorprendente, sconvolgerebbe verità che si ritengono assodate, o penalizzerebbe le aspettative, per esempio, di chi dai fatti giudicati ha subito un danno grave. Oppure, ed è il caso più grave, ci vuole "coraggio" (ma in questo caso lo mettiamo fra virgolette) per superare la sudditanza verso persone e istituzioni che sono, di solito, dalla "parte giusta". Come mai, per esempio, (ma questo non riguarda solo i giudici ma anche il pubblico ministero) solo dopo dieci anni si è arrivati a condannare i carabinieri per la morte di Stefano Cucchi? Si torna così al grande e difficile tema della preparazione professionale dei giudici, ma qui si aprirebbe un nuovo e difficile capitolo, estraneo al nostro tema.